

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XVII (GIA' IX)**

in persona del G.O.P. , dott. Erminio Colazingari, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero xxxx nel registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

DEBITRICE (C.F. omissis), elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in atti,

Opponente

E

SOCIETA' (C.F. omissis), rappresentata e difesa dall'avv. omissis, in virtù di procura alle liti resa su documento depositato unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in atti, il quale ultimo è elettivamente domiciliato in omissis presso lo studio dell'avv. omissis,

Opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di finanziamento – credito a consumo

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.7.2023

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato alla **SOCIETA'**, in data 11.6.2019, la sig.ra **DEBITRICE** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx – RG. N.xxxx emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice dott.ssa Silvana Cioffi, in data 8.3.2019 e pubblicato in data 18.3.2019, per la somma di E. 11.829,86 e notificato alla suddetta opponente in data 3.5.2019.

Parte opponente ha eccepito: carenza di legittimazione passiva e decadenza di parte opposta, ai sensi dell'art. 1957 c.c. in merito al credito di cui al decreto ingiuntivo opposto; inidoneità della documentazione a costituire prova del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.

In data 18.1.2022 si è costituita nel presente giudizio la **SOCIETA'** in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, la quale in via preliminare ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della presente opposizione.

All'udienza del 19.7.2023 il G.O.P, dott. Colazingari, che ha sostituito il precedente Giudice titolare della causa, dott. Vincenzo Picaro, previa precisazione delle conclusioni di entrambe le parti, ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è fondata.

Va premesso che nel nostro ordinamento non è rinvenibile la figura del "coobbligato", la quale per giurisprudenza costante (Tribunale di Firenze n. 1647 del 23.5.2019) è invece riconducibile a quella del fideiussore espressamente prevista dal cod. civ. (art. 1936 e ss.) e quindi soggetta alla disciplina di cui alla medesima e, pertanto, anche al disposto dell'art. 1957 c.c..

Nella fattispecie in esame la parte opposta ha posto in essere "una condotta" incompatibile con l'art. 1957 c.c. che come noto sanziona con la decadenza dalla garanzia il creditore che ritardi nell'intraprendere azioni giudiziarie per il recupero del credito entro il termine di cui al medesimo articolo dalla maturazione del credito.

Infatti, come si evince dalla documentazione depositata in atti (contratto di finanziamento, doc. n.2 del fascicolo di parte opponente, piano di ammortamento allegato al fascicolo monitorio depositato in atti da parte opposta), il credito di cui al decreto ingiuntivo era divenuto esigibile da parte opposta nei confronti di parte opponente già dal 5.7.2012.

Parte opposta non ha esperito né ha “coltivato” alcuna azione giudiziale per il recupero del suddetto credito nei confronti di parte opponente nel termine di cui all’art. 1957 c.c. ed è quindi da ritenersi decaduta dall’espletamento di ogni azione giudiziale nei confronti del “garante” per la tutela del credito di cui è causa.

Si rileva che per giurisprudenza costante (Cass. 16041/2016 e 1724/2016), le istanze del creditore nei confronti del “fideiussore” devono essere esperite necessariamente a mezzo di domanda giudiziale e non con atto stragiudiziale, così come si è verificato nella fattispecie in esame (lettera di decadenza del beneficio del termine e messa in mora di cui al fascicolo monitorio depositato in atti da parte opposta). L’unica azione giudiziale proposta da parte opposta nei confronti di parte opponente è rappresentata dal ricorso per decreto ingiuntivo, il quale è stato depositato (e successivamente emesso) solamente nel 2019.

Tale azione è stata promossa, come si evince per tabulas, ben oltre il termine di cui all’art. 1957, c.c. così dimostrandosi la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’opponente.

Con riferimento all’ulteriore eccezione formulata da parte opponente, la stessa deve ritenersi assorbita dall’accoglimento di quella di decadenza ex art. 1957 c.c.

Pertanto, l’opposizione deve essere accolta.

La condanna alle spese di lite segue la soccombenza come da dispositivo, per la quale va considerata l’ammissione di parte opponente al gratuito patrocinio, come da decreto di ammissione depositato in atti e vanno poste a carico di parte opposta in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 133 T.U. spese di giustizia D.lgs. n.115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ogni altra istanza, difesa, ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara la decadenza della garanzia prestata per decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c. e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opposta, a rifondere le spese di lite liquidate in favore dello Stato nella somma complessiva di E. 3.906,55 per compensi professionali, oltre E. 145,50 per spese esenti, oltre spese generali (15%), Iva (22%) e CPA (4%).

Roma lì 4.12.2023

Il Giudice.
dott. Erminio Colazingari